

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Prisco e nomina del commissario straordinario. (26A03023)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale dell'Isola del Giglio e nomina del commissario straordinario. (26A03024)..... Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio
2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano. (26A03069)..... Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 25 maggio 2026.


Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Agri 2000 Net», in Castel Maggiore, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (26A03025) Pag. 3

DECRETO 25 maggio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Eurofins Agroservices Italy S.r.l.», in San Giorgio di Piano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (26A03026).... Pag. 4



Ministero dell'economia e delle finanze		DECRETO 26 maggio 2026.	
DECRETO 30 aprile 2026.		Liquidazione coatta amministrativa della «Trevi 2010 società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario li- quidatore. (26A02838).	Pag. 21
Lotteria ad estrazione differita denominata «Lotteria Italia» - anno 2026. (26A03071).			Pag. 6
DECRETO 12 giugno 2026.		DECRETO 26 maggio 2026.	
Prima emissione dei buoni del Tesoro po- liennali, legati all'inflazione italiana, con go- dimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031. (26A03070)		Liquidazione coatta amministrativa della «Atri società cooperativa "in liquidazione"», in Carpi e nomina del commissario liquidatore. (26A02839)	Pag. 21
			Pag. 7
Ministero delle imprese e del made in Italy		DECRETO 26 maggio 2026.	
DECRETO 22 maggio 2026.		Liquidazione coatta amministrativa della «B.R.A. logistica società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (26A02840)	Pag. 22
Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Botto, in amministrazione straordinaria. (26A02841).			Pag. 12
DECRETO 22 maggio 2026.		ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Zen, in amministrazione straordinaria. (26A02842).		Agenzia italiana del farmaco	
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e val- sartan, «Sacubitril e Valsartan EG». (26A03038).	Pag. 23
DECRETO 22 maggio 2026.		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im- missione in commercio del medicinale per uso uma- no «Bendamustina EG». (26A03039)	Pag. 24
Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Ial CISL Piemonte, in am- ministrazione straordinaria. (26A02843).		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im- missione in commercio del medicinale per uso uma- no «Cefuroxima EG». (26A03040)	Pag. 25
		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
DECRETO 22 maggio 2026.		Rilascio di <i>exequatur</i> (26A03045)	Pag. 25
Nomina del commissario straordinario di Carrozeria Bertone S.p.a., in amministrazione straordinaria. (26A02844).		Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
		Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di <i>ex alveo</i> della Valle Penna nel Comune di Arzignano (26A03044)	Pag. 25
DECRETO 22 maggio 2026.		Ministero dell'interno	
Nomina del commissario straordinario di Avi- cola Marchigiana società cooperativa a respon- sabilità limitata, in amministrazione straordina- ria. (26A02845).		Trasferimento della sede dell'Istituto S. Vin- cenzo della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli da Grammichele a Cata- nia. (26A02992)	Pag. 25
DECRETO 22 maggio 2026.			
Nomina del commissario straordinario di Ca- blelettera S.p.a., in amministrazione straordina- ria. (26A02846).			



Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giuseppe e della Parrocchia della Natività di Maria nella Parrocchia della Madonna del Carmine, tutte in Magliano Alpi, con contestuale mutamento della denominazione. (26A02993) Pag. 25


Ministero della difesa

Concessione della croce d'oro al merito dell'Esercito (26A03043) Pag. 25

**Provincia autonoma
di Bolzano Alto Adige**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Fublab.Eu società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A03041) Pag. 26

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Home & Business Service società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A03042) Pag. 26





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Prisco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Prisco (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Prisco (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Montemarano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Prisco (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 aprile 2026.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 aprile 2026.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Prisco (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Montemarano, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A03023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale dell'Isola del Giglio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Isola del Giglio (Grosseto);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 aprile 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;


Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola del Giglio (Grosseto) è sciolto.



Art. 2.

Il dott. Riccardo Malpassi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isola del Giglio (Grosseto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Armando Schiaffino.

Il citato amministratore, in data 9 aprile 2026, ha rassegnato le dimissioni della carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 aprile 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola del Giglio (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Riccardo Malpassi, dirigente di seconda fascia in servizio presso la Prefettura di Grosseto.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A03024

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29;

Considerato che la crisi internazionale in atto in Medio Oriente, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta continuando a causare una situazione di emergenza nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano con potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali relative anche all'assenza o scarsità di servizi sanitari che non permettono di offrire adeguate cure ai pazienti della predetta area;

Considerato il perdurare della situazione di crisi internazionale che sta determinando l'incremento dell'esigenza di materiali volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione nell'ambito dello stato attivo del Meccanismo unionale di protezione civile dell'UE (UCPM);

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 20 maggio 2026 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 maggio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29,



comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del perdurare degli accadimenti in atto nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di

euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A03069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Agri 2000 Net», in Castel Maggiore, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1,

comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;


Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 23 febbraio 2026 dal Centro di saggio «Agri 2000 Net» con sede in via Marabini, 14/A - 40013 Castel Maggiore (BO);

Visto il verbale n. 0227196 del 13 maggio 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 11 maggio 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0133399 del 19 marzo 2026;



Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 23 febbraio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Agri 2000 Net»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agri 2000 Net» con sede in via Marabini, 14/A - 40013 Castel Maggiore (BO), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree acquatiche;
- b) aree non agricole;
- c) colture arboree;
- d) colture erbacee;
- e) colture forestali;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) concia sementi;
- i) conservazione post-raccolta;
- j) diserbo;
- k) entomologia;
- l) microbiologia agraria;
- m) nematologia;
- n) patologia vegetale;
- o) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Agri 2000 Net» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata l'11 maggio 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il Centro di saggio «Agri 2000 Net» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A03025

DECRETO 25 maggio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.», in San Giorgio di Piano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.


IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione



ne delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell' idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 23 febbraio 2026 dal Centro di saggio «Eurofins Agrosience Services Italy S.r.l.» con sede operativa in via XXV Aprile 8/2, 8/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO);

Visto il verbale n. 220852 dell'11 maggio 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 27 aprile 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0141935 del 24 marzo 2026;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 23 febbraio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Eurofins Agrosience Services Italy S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Eurofins Agrosience Services Italy S.r.l.» con sede operativa in via XXV Aprile 8/2, 8/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);


h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

l) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);



m) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

n) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

o) prove su destino e comportamento ambientale (allegato III, punti 9.1 - 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

p) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punti 10.4-10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a)* aree non agricole;
- b)* colture arboree;
- c)* colture erbacee;
- d)* colture forestali;
- e)* colture medicinali e aromatiche;
- f)* colture ornamentali;
- g)* colture orticole;
- h)* colture tropicali;
- i)* concia sementi;
- j)* conservazione post-raccolta;
- k)* diserbo;
- l)* entomologia;
- m)* microbiologia agraria;
- n)* nematologia;
- o)* patologia vegetale;
- p)* vertebrati dannosi;
- q)* regolatori di crescita;
- r)* destino e comportamento ambientale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 27 aprile 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il Centro di saggio «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A03026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2026.

Lotteria ad estrazione differita denominata «Lotteria Italia» - anno 2026.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, e dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che disciplina l'indizione annuale delle lotterie a estrazione differita;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, e dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, come convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che prevede che le manifestazioni cui collegare le lotterie sono individuate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che ha acquisito la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito con legge del 9 agosto 2018, n. 96, che prevede all'art. 9, comma 1, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincita in denaro, con espressa esclusione delle lotterie nazionali ad estrazione differita;



Considerato che, ai sensi della citata normativa di settore, occorre individuare le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali ad estrazione differita per l'anno 2026;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna richiesta, da parte di enti organizzatori, finalizzata all'abbinamento di manifestazioni o eventi a lotterie ad estrazione differita;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2026, come già avvenuto per il precedente anno, l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita;

Considerato che occorre garantire un adeguato periodo di permanenza sul mercato dei biglietti, anche al fine di consentire la possibilità di giochi collegati, da svolgersi eventualmente anche attraverso spettacoli radio-televisivi;

Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2026, la lotteria nazionale ad estrazione differita denominata «Lotteria Italia», da indire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è abbinata a trasmissioni radio-televisive su reti nazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2026
Ufficio controllo atti Ministero dell'economia e delle finanze, reg.
ne n. 759

26A03071

DECRETO 12 giugno 2026.

Prima emissione dei buoni del Tesoro poliennali, legati all'inflazione italiana, con godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di

seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze.»;



Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato, (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («Testo unico della finanza»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i*), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modificazioni;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 giugno 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.346 milioni di euro;

Ritenuto opportuno disporre una prima emissione di buoni del Tesoro poliennali legati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi), «BTP Italia Sì» con godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *Dealers*, nonché a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e a Banco BPM S.p.a., nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«*Information Memorandum*» del 12 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta una prima emissione dei buoni del Tesoro poliennali legati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) (di seguito: «BTP Italia Sì») con le seguenti caratteristiche:

decorrenza:	23 giugno 2026
scadenza:	23 giugno 2031
interessi:	cedole semestrali, con ciclo cedolare: 23 giugno e 23 dicembre di ogni anno di durata del prestito, a partire dal 23 dicembre 2026, determinate dalla somma di due componenti: Fissa (tasso cedolare annuo) e Inflazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto
Tasso cedolare annuo:	il tasso cedolare annuo sarà annunciato successivamente alla chiusura del periodo di collocamento, il giorno 19 giugno, salvo chiusura anticipata, ed il medesimo non potrà essere inferiore a 1,60%. In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo sarà fissato e reso noto al pubblico (mediante comunicato stampa) entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata
Premio Finale Extra:	pari allo 0,6% del capitale nominale sottoscritto riconosciuto all'acquirente del titolo all'emissione che detenga lo stesso fino alla scadenza finale (23 giugno 2031)
prezzo di emissione:	100 (alla pari)
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento	23 giugno 2026.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza.



Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato A).

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia Si» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«*Information Memorandum*» del 12 giugno 2026.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9,00 del 15 giugno 2026 e terminerà alle ore 13,00 del 19 giugno 2026, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.

Tale chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026), verrà comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (16 giugno 2026) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (17 giugno 2026). Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (18 giugno 2026), la medesima avrà luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verrà effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026) contestualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 19 giugno 2026, con il quale sarà accertata la quantità nominale emessa finale, nonché il tasso cedolare annuo, fissato sulla base dell'andamento del mercato.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026) o del quarto giorno di collocamento (18 giugno 2026), il decreto di accertamento verrà emanato entro la giornata successiva.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo - «BTP Italia Si» - Prima emissione - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato *Information Memorandum* del 12 giugno 2026, sono: A) persone fisiche comunemente classificate; B) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue

successive modificazioni ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; C) società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B).

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., è affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, e ai *co-dealers* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e a Banco BPM S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un accordo di sottoscrizione in data 12 giugno 2026, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e a Banco BPM S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario con le modalità previste dall'accordo di sottoscrizione datato 12 giugno 2026, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:


0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a.;

0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e a Banco BPM S.p.a.

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a., in conformità all'accordo di sottoscrizione.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei «BTP Italia Si» viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,6% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della finanza, in conformità con le disposizioni del «Decreto trasparenza».



Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on-line*.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 25 giugno 2026 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.

I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai *dealers* nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 23 giugno 2026.

Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e al «Premio finale extra» di cui all'*Information Memorandum*, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun *dealer* e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun *co-dealer*. Nella specifica ipotesi ai *dealers* e *co-dealers* non verrà corrisposta alcuna commissione. Ai titoli così acquistati dai *dealers* e dai *co-dealers* non si attribuisce alcun «Premio finale extra» in conformità a quanto indicato nell'*Information Memorandum* stesso. Inoltre, i *dealers* ed i *co-dealers*, si impegnano a chiedere a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.), entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei titoli dagli stessi acquistati (dal codice con «Premio finale extra» al codice senza «Premio finale extra»), in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.).

Ai «BTP Italia Sì» verrà assegnato un codice ISIN con «Premio finale extra» durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza «Premio finale extra», che sarà quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con «Premio finale extra» verrà sostituito dal codice ISIN senza «Premio finale extra» al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Lo stesso verrà corrisposto esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con «Premio finale extra», da calcolarsi sull'importo nominale acquistato.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con «Premio finale extra» sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.), che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei «BTP Italia Sì» di cui al presente decreto è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213 e successive modificazioni, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi sui «BTP Italia Sì» da corrispondere al tasso determinato alla scadenza semestrale della Cedola sono ottenuti applicando al capitale nominale sottoscritto la somma della Componente fissa e della Componente inflazione:

$$\text{Cedola}_t = \text{capitale nominale minimo} * [\text{Componente fissa} + \text{Componente inflazione}]$$

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel capitale nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Dove:

Componente fissa, indica il tasso cedolare annuo diviso due;



Componente inflazione, indica, con riferimento ad una data, la variazione su base semestrale dell'indice FOI senza tabacchi, a tale data, espressa in termini percentuali, con un minimo di zero.

Componente inflazione_i indica, con riferimento ad una Cedola (la «Cedola_i»), la Componente inflazione calcolata alla relativa data di pagamento della Cedola.

Si precisa che il limite minimo pari a zero previsto per la Componente inflazione si applica anche ai fini del calcolo del rateo di interesse maturato sui titoli in occasione delle negoziazioni sul mercato secondario; conseguentemente, ai fini di tale calcolo, la Componente inflazione non potrà assumere in alcun caso un valore negativo.

Indice FOI senza tabacchi o Indice indica l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

La Componente inflazione_i è calcolata a partire dalla seguente formula:

$$\text{MAX}[0\% ; 100\% * (CI_{(d,m)} - 1)]$$

dove:

$$CI_{(d,m)}$$

indica, con riferimento alla Componente inflazione, al giorno d del mese m, il Coefficiente di inflazione calcolato sulla base dell'inflazione rilevata dall'Indice FOI senza tabacchi, mediante la seguente formula

$$CI_{(d,m)} = \frac{\text{Numero Indice}_{(d,m)}}{\text{Numero Indice}_{(d,m)-1}}$$

dove:

Il valore del Coefficiente di inflazione così ottenuto è troncato alla sesta decimale e arrotondato alla quinta decimale.

Numero indice_(d,m) indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno d del mese m di pagamento della Cedola, vale a dire alla relativa data di pagamento della Cedola;

Numero indice_{(d,m)-1} indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi), (i) alla data di pagamento della Cedola immediatamente precedente (ossia la Cedola pagata sei mesi prima), ovvero, (ii) con riferimento alla prima Cedola, alla data di regolamento.

Per calcolare il valore dell'Indice ad una data generica (giorno d del mese m), si procede con la seguente modalità di calcolo per interpolazione:

$$\text{Numero Indice}_{d,m} = \text{Nifoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{Nifoi}_{m-2} - \text{Nifoi}_{m-3})$$

dove:

Numero indice_{d,m} indica il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno d del mese m;

Nifoi_{m-3} indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

Nifoi_{m-2} indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il numero dei giorni dall'inizio del mese m, ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m, ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'Indice così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'Indice FOI senza tabacchi subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'Indice FOI senza tabacchi per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, sarà utilizzato un numero indice sostitutivo (il «Numero indice sostitutivo»), calcolato mediante la seguente formula:

$$\text{NIS}_m = \text{Nifoi}_{m-1} * \left(\frac{\text{Nifoi}_{m-1}}{\text{Nifoi}_{m-13}} \right)^{1/12}$$

dove:

NIS_m indica il Numero indice sostitutivo relativo al mese per il quale l'indice FOI senza tabacchi non è stato pubblicato in tempo utile;

Nifoi_{m-1} indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese precedente quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero indice sostitutivo;

Nifoi_{m-13} indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tredici mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero indice sostitutivo.

Il Numero indice sostitutivo sarà utilizzato ai fini della determinazione dei pagamenti di cedole effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'Indice definitivo. L'Indice definitivo sarà applicato ai pagamenti di cedole effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'Indice sostitutivo non saranno rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice FOI senza tabacchi, il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un indice (cosiddetto «Indice Successivo») che succeda all'Indice FOI senza tabacchi con riferimento ai «BTP Italia Sì». Ai fini del calcolo della Componente inflazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'Indice Successivo rilevati alla data di pagamento della Cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario, il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al giorno di regolamento dello scambio verrà calcolato secondo le convenzioni utilizzate per



i buoni del Tesoro poliennali applicando all'ammontare nominale acquistato la somma della Componente fissa e della Componente inflazione, quest'ultima calcolata secondo il Coefficiente di inflazione relativo alla data di regolamento dello scambio troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. L'importo del rateo di interesse da corrispondere si ottiene moltiplicando l'ammontare nominale acquistato per il valore ottenuto diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e del «Premio Finale Extra», ai «BTP Italia Si» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 23 giugno 2026 la Banca d'Italia riceverà, dalle banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il giorno 23 giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 25 giugno 2026.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «Premio Finale Extra», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2031 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A03070

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 maggio 2026.

Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Botto, in amministrazione straordinaria.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-bis che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di ammi-



nministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 che ha modificato la lett. a) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Considerato che la novellata lett. a) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 stabilisce che, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 118/2021, si procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, nel caso di «durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria»;

Visto il decreto del Tribunale di Biella in data 31 gennaio 2007, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle società Lanificio Luigi Botto S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella) (procedura madre), e Lanificio Fratelli Fila S.p.a. con sede in Coggiola (Biella) ed Aurea Filcrosa S.r.l. con sede in Pettinengo (Biella), (controllate), alle quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato in data 13 febbraio 2007, con cui il dott. Guido Arie Petraroli è stato nominato commissario straordinario nelle citate procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Botto;

Visti i decreti del Tribunale di Biella in data 3 novembre 2008 e 18 novembre 2008, con i quali è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 73 decreto legislativo n. 270/1999, la cessazione dell'esercizio d'impresa, rispettivamente, della società Aurea Filcrosa in a.s. e, congiuntamente, quella per le società Lanificio Luigi Botto in a.s. e Lanificio Fratelli Fila in a.s.;

Rilevato che, in virtù della citata lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 nella versione vigente, la procedura in argomento presenta caratteristiche tali da integrare i presupposti per la nomina di Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario, essendosi aperta la procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Botto da più di dieci anni;

Vista la nota prot. 18420 del 12 marzo 2026 della competente Direzione generale, con cui, in conformità alla legge 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento nei confronti dell'organo commissariale del

Gruppo Botto in a.s. ed è stato richiesto in contraddittorio procedimentale, rispettivamente, al citato organo commissariale di fornire eventuali elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura e a Fintecna S.p.a., quale soggetto beneficiario dell'eventuale provvedimento di nomina, di comunicare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi o di incompatibilità alla sua designazione ex art. 1, comma 3, decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Visti la nota di riscontro del commissario straordinario dott. Guido Arie Petraroli, acquisita al prot. 23879 del 30 marzo 2026, e gli esiti dell'istruttoria della competente Direzione generale;

Rilevato che, in esito all'istruttoria procedimentale condotta, gli elementi forniti dal commissario straordinario non consentono ragionevolmente di ritenere imminente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Botto, stante la necessità di alienare tuttora taluni beni immobili che presentano specifiche peculiarità;

Considerato che l'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 118/2021 e l'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto ministeriale 25 maggio 2022, nella versione vigente, rispondono all'esigenza di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria che, pur avendo eseguito il programma autorizzato e pur trovandosi da lungo tempo in fase liquidatoria, risultino ancora aperte a distanza di oltre dieci anni dalla relativa apertura;

Rilevato che una volta realizzate le finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria, l'interesse della procedura deve essere orientato all'accelerazione del completamento, in tempi ragionevoli, delle residue attività liquidatorie e distributive avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio;

Ritenuto che, nel caso della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Botto ricorrono esigenze di razionalizzazione e contenimento della durata della procedura, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione del programma autorizzato, della risalenza della procedura e della permanenza di attività liquidatorie del patrimonio immobiliare ancora da completare;

Ritenuto opportuno, pertanto, nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 118/2021, Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Botto in sostituzione del Dott. Guido Arie Petraroli;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Botto, in premessa indicate, è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).



Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02841

DECRETO 22 maggio 2026.

Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Zen, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-bis che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 che ha modificato la lettera a) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Considerato che la novellata lettera a) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 stabilisce che, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 118/2021, si procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, nel caso di «durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria»;

Visto il decreto del Tribunale di Padova dell'11 dicembre 2009, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Zen S.r.l., nonché i successivi decreti del medesimo Tribunale del 27 maggio 2011, con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle società O.M.Z. S.r.l., Immogest Italia S.r.l., Zen International S.p.a. e Garro S.p.a. in liquidazione;

Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato in data 24 dicembre 2009, con il quale il dott. Giannicola Cusumano è stato nominato commissario straordinario del Gruppo Zen in a.s., nonché il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 dicembre 2015, con cui il prof. avv. Antonio Ilacqua è stato nominato commissario straordinario della predetta procedura in sostituzione del dimissionario e revocato dott. Giannicola Cusumano;

Visto il decreto del Tribunale di Padova del 18 ottobre 2012, che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 73, decreto legislativo n. 270/1999, la cessazione dell'esercizio d'impresa della procedura madre Zen S.r.l. in a.s.;

Rilevato che, in virtù della citata lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 nella versione vigente, la procedura in argomento presenta caratteristiche tali da integrare i presupposti per la nomina di Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario, essendosi aperta la procedura madre di amministrazione straordinaria di Zen S.r.l. da più di dieci anni;

Vista la nota prot. 18430 del 12 marzo 2026 della competente Direzione generale, con cui, in conformità alla legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento nei confronti dell'organo commissariale del Gruppo Zen in a.s. e di Fintecna S.p.a. ed è stato richiesto in contraddittorio procedimentale, rispettivamente, al citato organo commissariale di fornire eventuali elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura e a Fintecna S.p.a., quale soggetto beneficiario dell'eventuale provvedimento di nomina, di comunicare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi o di incompatibilità alla sua designazione ex art. 1, comma 3, decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Visti la nota di riscontro del commissario straordinario prot. 18748 del 12 marzo 2026 e gli esiti dell'istruttoria della competente Direzione generale;

Rilevato che, in esito all'istruttoria procedimentale condotta, gli elementi forniti dal commissario straordinario non consentono ragionevolmente di ritenere imminente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Zen, stante la necessità di alienare tuttora taluni beni immobili in capo a Zen S.r.l. in a.s. e Immogest Italia S.r.l. in a.s. che presentano specifiche peculiarità;



Considerato pertanto, che la rappresentata situazione del patrimonio immobiliare e dei contenziosi del Gruppo Zen in a.s. non consente, neppure in via prognostica, di poter trarre elementi oggettivi attestanti la conclusione di tale procedura di amministrazione straordinaria, né di poter definire la medesima procedura «in chiusura», come rilevato peraltro dall'organo commissariale;

Considerato che l'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021 e l'art. 1, comma 2, lettera *a*), del decreto ministeriale 25 maggio 2022, nella versione vigente, rispondono all'esigenza di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria che, pur avendo eseguito il programma autorizzato e pur trovandosi da lungo tempo in fase liquidatoria, risultino ancora aperte a distanza di oltre dieci anni dalla relativa apertura;

Rilevato che una volta realizzate le finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria, l'interesse della procedura deve essere orientato all'accelerazione del completamento, in tempi ragionevoli, delle residue attività liquidatorie, distributive e di definizione del contenzioso, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio;

Ritenuto che, nel caso della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Zen ricorrono esigenze di razionalizzazione e contenimento della durata della procedura, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione del programma autorizzato, della risalenza della procedura e della permanenza di attività liquidatorie del patrimonio immobiliare e di definizione dei contenziosi pendenti ancora da completare;

Ritenuto opportuno, pertanto, nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Zen in sostituzione del prof. avv. Antonio Ilacqua;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Zen è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02842

DECRETO 22 maggio 2026.

Nomina del commissario straordinario delle imprese del Gruppo Ial CISL Piemonte, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;


Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compensi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 che ha modificato la lett. *a*), del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Considerato che la novellata lett. *a*), del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 stabilisce che, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, si procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, nel caso di «durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria»;

Visto il decreto del Tribunale di Torino del 17 luglio 2009, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Ial Cisl Piemont-



te, nonché il successivo decreto del medesimo Tribunale del 13 maggio 2010, depositato il 20 maggio 2010, con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla società Ial Service S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato in data 31 luglio 2009, con cui l'avv. Antonio D'Addario è stato nominato commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Ial Cisl Piemonte;

Visto il decreto del Tribunale di Torino del 3 agosto 2011 che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 73, decreto legislativo n. 270/1999, la cessazione dell'esercizio d'impresa di Ial Cisl Piemonte in a.s. e di Ial Service S.r.l. in a.s.;

Rilevato che, in virtù della citata lett. a), del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 nella versione vigente, la procedura in argomento presenta caratteristiche tali da integrare i presupposti per la nomina di Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario, essendosi aperta la procedura madre di amministrazione straordinaria del Gruppo Ial Cisl Piemonte da più di dieci anni;

Vista la nota prot. n. 18437 del 12 marzo 2026 della competente Direzione generale, con cui, in conformità alla legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento nei confronti dell'organo commissariale del Gruppo Ial Cisl Piemonte e di Fintecna S.p.a. ed è stato richiesto in contraddittorio procedimentale, rispettivamente, al citato organo commissariale di fornire eventuali elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura e a Fintecna S.p.a., quale soggetto beneficiario dell'eventuale provvedimento di nomina, di comunicare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi o di incompatibilità alla sua designazione ex art. 1, comma 3, decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Vista la nota di riscontro del commissario straordinario prot. 23901 del 31 marzo 2026 e gli esiti dell'istruttoria della competente Direzione generale;

Rilevato che, in esito all'istruttoria procedimentale condotta, gli elementi forniti dal commissario straordinario non consentono ragionevolmente di ritenere imminente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di Gruppo Ial Cisl Piemonte, stante quanto rappresentato dallo stesso commissario straordinario secondo il quale «lo scrivente non ritiene che allo stato sussistano elementi oggettivi attestanti l'imminente chiusura della procedura»;

Considerato che quanto rappresentato dal commissario conferma che non emergono elementi tali da poter conciliare la razionalizzazione della procedura con il completamento della definizione dei contenziosi, anche ai sensi dell'art. 74-bis, decreto legislativo n. 270/1999;

Considerato che l'art. 19, comma 3-bis, del decreto legge n. 118/2021 e l'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto ministeriale 25 maggio 2022, nella versione vigente, rispondono all'esigenza di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria che, pur avendo eseguito il programma autorizzato e pur trovandosi da lungo tempo in fase liquidatoria, risultino ancora aperte a distanza di oltre dieci anni dalla relativa apertura;

Rilevato che una volta realizzate le finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria, l'interesse della procedura deve essere orientato all'accelerazione

del completamento delle residue attività e di definizione dei contenziosi in essere, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio;

Ritenuto che, nel caso della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Ial Cisl Piemonte ricorrono esigenze di razionalizzazione e contenimento della durata della procedura, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione del programma autorizzato, della risalenza della procedura e della pendenza di controversie tributarie e contenziosi pendenti ancora da completare;

Ritenuto opportuno, pertanto, nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 118/2021, Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Ial Cisl Piemonte in sostituzione dell'avv. Antonio D'Addario;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Ial Cisl Piemonte è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (codice fiscale n. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02843

DECRETO 22 maggio 2026.

Nomina del commissario straordinario di Carrozzeria Bertone S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;



Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-*bis* che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 che ha modificato la lett. a), del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Considerato che la novellata lett. a), del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 stabilisce che, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, si procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, nel caso di «durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria»;

Visti il decreto del Tribunale di Torino dell'8 aprile 2008, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura madre di amministrazione straordinaria di Carrozzeria Bertone S.p.a. e il successivo decreto del Tribunale di Torino del 23 dicembre 2008, con il quale è stata estesa l'amministrazione straordinaria alla società Bertone S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato in data 22 aprile 2008, con cui il prof. avv. Stefano Ambrosini, l'Avv. Vincenzo Nicastro e l'avv. Giuseppe Perlo sono stati nominati commissari straordinari nelle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Carrozzeria Bertone, nonché il decreto che ha reintegrato nelle sue funzioni il prof. avv. Stefano Ambrosini in data 26 marzo 2025, dimessosi dalla carica commissariale in data 4 maggio 2026 (prot. MIMIT n. 32775 di pari data);

Visto il decreto del Tribunale di Torino del 15 ottobre 2010, che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 73, decreto legislativo n. 270/1999, la cessazione dell'esercizio d'impresa di Carrozzeria Bertone S.p.a. in a.s.;

Visto il decreto del Tribunale di Torino 14 dicembre 2022, depositato in data 20 dicembre 2022, che ha dichiarato chiusa, ai sensi dell'art. 76 e ad ogni effetto di legge, la procedura di amministrazione straordinaria della società Bertone S.p.a. in a.s.;

Rilevato che, in virtù della citata lett. a), del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 nella versione vigente, la rimanente procedura Carrozzeria Bertone S.p.a. in a.s. presenta caratteristiche tali da integrare i presupposti per la nomina di Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario, essendosi aperta tale procedura di amministrazione straordinaria da più di dieci anni;

Vista la nota prot. n. 18451 del 12 marzo 2026 della competente Direzione generale, con cui, in conformità alla legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento nei confronti dell'organo commissariale di Carrozzeria Bertone S.p.a. in a.s. e di Fintecna S.p.a. ed è stato richiesto in contraddittorio procedimentale, rispettivamente, al citato organo commissariale di fornire eventuali elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura e a Fintecna S.p.a., quale soggetto beneficiario dell'eventuale provvedimento di nomina, di comunicare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi o di incompatibilità alla sua designazione ex art. 1, comma 3, decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Visti la nota di riscontro dei commissari straordinari prot. n. 23559 del 30 marzo 2026 e gli esiti dell'istruttoria della competente Direzione generale;

Rilevato che, in esito all'istruttoria procedimentale condotta, gli elementi forniti dai commissari straordinari non ostano alla sostituzione dell'organo commissariale, stante quanto rilevato dai medesimi commissari in merito al fatto che «nulla osta al subingresso di Fintecna nella carica commissariale», tenuto conto della necessità di accelerare la definizione dei contenziosi in essere, anche ai sensi dell'art. 74-*bis*, decreto legislativo n. 270/1999;

Considerato che l'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021 e l'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto ministeriale 25 maggio 2022, nella versione vigente, rispondono all'esigenza di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria che, pur avendo eseguito il programma autorizzato e pur trovandosi da lungo tempo in fase liquidatoria, risultino ancora aperte a distanza di oltre dieci anni dalla relativa apertura;

Rilevato che una volta realizzate le finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria, l'interesse della procedura deve essere orientato all'accelerazione del completamento delle residue attività distributive e di definizione del contenzioso, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio;

Ritenuto che, nel caso della procedura di amministrazione straordinaria di Carrozzeria Bertone S.p.a. ricorrono esigenze di razionalizzazione e contenimento della durata della procedura, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione del programma autorizzato, della risalenza della procedura e della pendenza di controversie tributarie e contenziosi ancora da completare;

Ritenuto opportuno, pertanto, nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria di Carrozzeria Bertone S.p.a. in sostituzione del prof. avv. Stefano Ambrosini, dell'avv. Vincenzo Nicastro, e dell'avv. Giuseppe Perlo;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;



Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Carrozzeria Bertone S.p.a. è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (codice fiscale n. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02844

DECRETO 22 maggio 2026.

Nomina del commissario straordinario di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-bis che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini

ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 che ha modificato la lettera a) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Considerato che la novellata lettera a) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 stabilisce che, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 118/2021, si procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale Commissario straordinario, nel caso di «durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria»;


Visto il decreto del Tribunale di Ancona del 24 giugno 2009, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato in data 23 luglio 2009, con cui il dott. Roberto Corducci (poi deceduto), il prof. avv. Andrea Dalledonne e il dott. Pier Paolo Piccinelli sono stati nominati commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata;

Visto il decreto del Tribunale di Ancona del 6 aprile 2011, depositato il 22 aprile 2011, che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, la cessazione dell'esercizio d'impresa di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata in a.s.;

Rilevato che, in virtù della citata lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 nella versione vigente, la procedura in argomento presenta caratteristiche tali da integrare i presupposti per la nomina di Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario, essendosi aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata da più di dieci anni;

Vista la nota prot. 18452 del 12 marzo 2026 della competente Direzione generale, con cui, in conformità alla legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento nei confronti dell'organo commissariale di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata e di Fintecna S.p.a. ed è stato richiesto in contraddittorio procedimentale, rispettivamente, al citato organo commissariale di fornire eventuali elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura e a Fintecna S.p.a., quale soggetto beneficiario dell'eventuale provvedimento di nomina, di comunicare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi o di incompatibilità alla sua designazione ex art. 1, comma 3, decreto ministeriale 25 maggio 2022;



Vista la nota di riscontro dei commissari straordinari prot. 23310 del 27 marzo 2026 e gli esiti dell'istruttoria della competente Direzione generale;

Rilevato che, in esito all'istruttoria procedimentale condotta, gli elementi forniti dai commissari straordinari non consentono ragionevolmente di ritenere imminente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata, non essendo emersi - alla luce della presenza di patrimonio immobiliare ancora da liquidare - elementi tali da poter conciliare la razionalizzazione della procedura con il completamento delle rimanenti attività liquidatorie e con la definizione dei contenziosi, anche ai sensi dell'art. 74-bis del decreto legislativo n. 270/1999;

Considerato pertanto, che la rappresentata situazione del patrimonio immobiliare e dei contenziosi di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata non consente, neppure in via prognostica, di poter trarre elementi oggettivi attestanti la conclusione di tale procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 118/2021 e l'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 25 maggio 2022, nella versione vigente, rispondono all'esigenza di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria che, pur avendo eseguito il programma autorizzato e pur trovandosi da lungo tempo in fase liquidatoria, risultino ancora aperte a distanza di oltre dieci anni dalla relativa apertura;

Rilevato che una volta realizzate le finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria, l'interesse della procedura deve essere orientato all'accelerazione del completamento, in tempi ragionevoli, delle residue attività liquidatorie, distributive e di definizione del contenzioso, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio;

Ritenuto che, nel caso della procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata, ricorrono esigenze di razionalizzazione e contenimento della durata della procedura, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione del programma autorizzato, della risalenza della procedura e della permanenza di attività liquidatorie del patrimonio immobiliare e di definizione dei contenziosi pendenti ancora da completare;

Ritenuto opportuno, pertanto, nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 118/2021, Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata in a.s. in sostituzione del prof. avv. Andrea Dalledonne e dal dott. Pier Paolo Piccinelli;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana società cooperativa a responsabilità limitata è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02845

DECRETO 22 maggio 2026.

Nomina del commissario straordinario di Cablettra S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto l'art. 19 del sopra menzionato decreto-legge n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-bis che prevede che: «Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l'altro, la procedura e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 che ha modificato la lettera a) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022;



Considerato che la novellata lettera *a*) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 stabilisce che, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, si procede alla nomina di Fintecna S.p.a., quale commissario straordinario, nel caso di «durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria»;

Visto il decreto del Tribunale di Vigevano del 1° luglio 2009, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Cablettra S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2009, con il quale è stato nominato commissario straordinario nella predetta procedura il prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe;

Visto il decreto del Tribunale di Vigevano del 22 settembre 2011, che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, la cessazione dell'esercizio d'impresa di Cablettra S.p.a. in a. s.;

Rilevato che, in virtù della citata lettera *a*) del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 nella versione vigente, la procedura in argomento presenta caratteristiche tali da integrare i presupposti per la nomina di Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario, essendosi aperta la procedura madre di amministrazione straordinaria di Cablettra S.p.a. da più di dieci anni, anche tenendo conto del periodo temporale di amministrazione giudiziaria (22 novembre 2018 - 14 maggio 2024) conseguente all'adozione della misura di prevenzione di confisca e sequestro del capitale sociale e dei beni aziendali di Cablettra, disposti dal Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento penale R.G.M.P. n. 27/2011;

Vista la nota prot. n. 18428 del 12 marzo 2026 della competente Direzione generale, con cui, in conformità alla legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento nei confronti del commissario straordinario di Cablettra S.p.a. in a. s. e di Fintecna S.p.a. ed è stato richiesto in contraddittorio procedimentale, rispettivamente, al citato organo commissariale di fornire eventuali elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura e a Fintecna S.p.a., quale soggetto beneficiario dell'eventuale provvedimento di nomina, di comunicare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi o di incompatibilità alla sua designazione ex art. 1, comma 3, decreto ministeriale 25 maggio 2022;

Visti la nota di riscontro del commissario straordinario prot. n. 20781 del 20 marzo 2026 e gli esiti dell'istruttoria della competente Direzione generale;

Rilevato che, in esito all'istruttoria procedimentale condotta, gli elementi forniti dal commissario straordinario non consentono ragionevolmente di ritenere imminente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di Cablettra S.p.a., atteso che il tempo massimo di diciotto mesi stimato dal commissario deve necessariamente tenere conto della rappresentata situazione del patrimonio immobiliare, anche estero, ancora da realizzare, e, pertanto, non potrebbe far ritenere immi-

nente la chiusura sulla scorta di quanto rappresentato dal medesimo commissario in relazione alle articolate attività di liquidazione ancora in corso;

Considerato che le rappresentate attività ancora da realizzare non consentono, pertanto, di poter individuare elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura di amministrazione straordinaria di Cablettra S.p.a., neppure in via prognostica;

Considerato che l'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021 e l'art. 1, comma 2, lettera *a*), del decreto ministeriale 25 maggio 2022, nella versione vigente, rispondono all'esigenza di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria che, pur avendo eseguito il programma autorizzato e pur trovandosi da lungo tempo in fase liquidatoria, risultino ancora aperte a distanza di oltre dieci anni dalla relativa apertura;

Rilevato che, una volta realizzate le finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria, l'interesse della procedura deve essere orientato all'accelerazione del completamento, in tempi ragionevoli, delle residue attività liquidatorie, distributive e di definizione del contenzioso, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio;

Ritenuto che, nel caso della procedura di amministrazione straordinaria di Cablettra S.p.a., ricorrono esigenze di razionalizzazione e contenimento della durata della procedura, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione del programma autorizzato, della risalenza della procedura e della permanenza di attività liquidatorie del patrimonio immobiliare e di definizione dei contenziosi pendenti ancora da completare;

Ritenuto opportuno, pertanto, nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 118/2021, Fintecna S.p.a. quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria di Cablettra S.p.a. in sostituzione del prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Cablettra S.p.a. è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.a. (c.f. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione generale competente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02846



DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trevi 2010 società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiana ha chiesto che la società «Trevi 2010 società cooperativa di produzione e lavoro», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 49.088,00, si riscontra una massa debitoria di euro 67.822,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 18.734,00;

Considerato che in data 30 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerata l'intervenuta cancellazione della società dagli elenchi della Confederazione cooperative italiane, intervenuta il 13 febbraio 2019;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Trevi 2010 società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Roma (codice fiscale 10849601009), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Renata Celentano, nata a Napoli (NA) il 20 aprile 1965 (codice fiscale CLNRNT65D60F839S), domiciliata in Roma, via Domenico Chelini n. 9.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02838

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Atri società cooperativa "in liquidazione"», in Carpi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Atri società cooperativa "in liquidazione"»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 137.650,00, si riscontra una massa debitoria di euro 568.083,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -434.649,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari;

Considerato che in data 21 settembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Atri società cooperativa "in liquidazione"», con sede in Carpi (MO) (codice fiscale 01938110671), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Malerba, nato a Modena (MO) il 27 ottobre 1994 (codice fiscale MLRMRC94R-27F257N), ivi domiciliato in via Begarelli n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02839

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «B.R.A. logistica società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «B.R.A. logistica società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 81.849,00, si riscontra una massa debitoria di euro 125.929,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -74.848,00;



Considerato che in data 30 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «B.R.A. logistica società cooperativa», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 08259350729), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario

liquidatore il dott. Leonardo Cataldi, nato a Castellana Grotte (BA) l'11 ottobre 1985 (codice fiscale CTLR-D85R11C134T), domiciliato in Gravina in Puglia (BA), via Nizza n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril e Valsartan EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 179 dell'11 giugno 2026

Codice pratica: MCA/2023/336.

Procedura europea n. NL/H/6028/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SACUBITRIL E VALSARTAN EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI) - Italia.

Confezioni:

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327018 (in base 10) 1KWWMB (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327020 (in base 10) 1KWWMD (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327032 (in base 10) 1KWWMS (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327044 (in base 10) 1KWWN4 (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 196 (7×28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327057 (in base 10) 1KWWNK (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327069 (in base 10) 1KWWNX (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327071 (in base 10) 1KWWNZ (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327083 (in base 10) 1KWWPC (in base 32);


«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327095 (in base 10) 1KWWPR (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327107 (in base 10) 1KWWQ3 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 168 (3×56) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327119 (in base 10) 1KWWQH (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 196 (7×28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327121 (in base 10) 1KWWQK (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327133 (in base 10) 1KWWQX (in base 32);



«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327145 (in base 10) 1KWWR9 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327158 (in base 10) 1KWWRQ (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327160 (in base 10) 1KWWR5 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 168 (3×56) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327172 (in base 10) 1KWWS4 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 196 (7×28) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052327184 (in base 10) 1KWWSJ (in base 32).

Principi attivi: sacubitril, valsartan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L., Calle De Castello 1, Sant Boi De Llobregat, Barcelona, 08830, Spagna;

Synthon B.V., Microweg 22, Nijmegen, Gelderland, 6545 CM, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, giatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione

iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europea 20 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


26A03038

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina EG».

Con la determina n. aRM - 93/2026 - 1561 dell'11 giugno 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BENDAMUSTINA EG;

confezione: 044332017 - descrizione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 mg;



confezione: 044332029 - descrizione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg;

confezione: 044332031 - descrizione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 25 mg;

confezione: 044332043 - descrizione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg;

confezione: 044332056 - descrizione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcini in vetro da 100 mg;

confezione: 044332068 - descrizione: «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03039

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefuroxima EG».

Con la determina n. aRM - 94/2026 - 1561 dell'11 giugno 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CEFUROXIMA EG;

confezione: 026917029;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

confezione: 026917031;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

confezione: 026917106;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03040

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Rilascio di *exequatur*

In data 1° giugno 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Giovanni Caffarelli, Console generale onorario dello Stato indipendente di Samoa a Roma.

26A03045

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo della Valle Penna nel Comune di Arzignano

Con decreto n. 107 del 14 maggio 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2026 n. 1829, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo della Valle Penna nel Comune di Arzignano (VI), identificati al C.T. al foglio 22, particelle 939 - 940 - 941, e al foglio 26, particelle 955 - 957, di complessivi mq 692.

26A03044

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede dell'Istituto S. Vincenzo della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli da Grammichele a Catania.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto S. Vincenzo della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli da Grammichele (CT) a Catania.

26A02992

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giuseppe e della Parrocchia della Natività di Maria nella Parrocchia della Madonna del Carmine, tutte in Magliano Alpi, con contestuale mutamento della denominazione.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Mondovì ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giuseppe e della Parrocchia della Natività di Maria nella Parrocchia della Madonna del Carmine, tutte con sede in Magliano Alpi (CN), con contestuale mutamento della denominazione in Parrocchia Beata V. Maria e S. Giuseppe.

La Parrocchia Beata V. Maria e S. Giuseppe (già Parrocchia della Madonna del Carmine) subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Giuseppe e alla Parrocchia della Natività di Maria, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

26A02993


MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1433 datato 27 maggio 2026 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito al Generale di Corpo d'Armata Enrico Barduani, nato il 29 maggio 1969 a Roma, con la seguente motivazione:

«Comandante della Kosovo Force (KFOR), guidava con somma perizia e lungimirante visione strategica una tra le operazioni più complesse e delicate dello scacchiere euro-atlantico. In un contesto di profonda instabilità e crescenti tensioni geopolitiche, attraverso un'azione di comando autorevole e risoluta, assicurava la piena credibilità della presenza NATO, contribuendo in modo determinante alla prevenzione di pericolose *escalation* e alla salvaguardia della stabilità regionale. Ufficiale Generale di assoluto valore, con il suo operato ha dato lustro e prestigio all'Esercito, alle Forze armate italiane e alla Nazione in ambito internazionale». Pristina (Kosovo), ottobre 2024 - ottobre 2025.

26A03043



**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO ALTO ADIGE**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Fublab.Eu società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
dell'Ufficio per la cooperazione

(*Omissis*);

Decreta:

1) (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Fublab.Eu società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2/E (C.F. 02779500210) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 29 maggio 2026

La direttrice: PAULMICHL

26A03041

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Home & Business Service società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Home & Business Service società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Siemens n. 23 (C.F. 02777820214) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 29 maggio 2026

La direttrice: PAULMICHL

26A03042

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-140) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 9 *

€ 1,00

